



COMUNE DI TERMINI IMERESE

(Provincia di Palermo)

§

Regolamento comunale dei lavori in economia

§

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.05.2012)

§

Termini Imerese, 03.04.2012

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Battaglia)

Il Dirigente del 3° Settore
(Ing. Loredana Filippone)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Programmazione e previsione
- Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 – Modalità di esecuzione
- Art. 8 – Post-Informazione

Titolo II - LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 – Modalità di gara
- Art. 14 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 15 – Scelta del contraente
- Art. 16 – Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 – Lavori d'urgenza
- Art. 18 – Lavori di somma urgenza
- Art. 19 – Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
- Art. 20 – Forma del contratto
- Art. 21 – Piani di sicurezza
- Art. 22 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III – ALBO IMPRESE DI FIDUCIA

- Art. 23 – Istituzione Albo – Requisiti di ammissione
- Art. 24 – Formazione dell'Albo
- Art. 25 – Struttura Albo
- Art. 26 – Iscrizione nell'elenco comunale
- Art. 27 – Verifiche di ammissione all'iscrizione e periodiche
- Art. 28 – Aggiornamento dell'elenco da parte delle imprese

Art. 29 – Sospensione dall’Albo
Art. 30– Cancellazione dall’Albo
Art. 31 – Norme di rinvio
Art. 32 – Entrata in vigore

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle norme di cui all'art. 125, c.5, D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173 - 177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati al successivo art. 10. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti al successivo art. 9.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3

Programmazione e previsione

La programmazione dei lavori in economia avverrà in relazione alle risorse assegnate nel PEG e nei diversi centri di costo, con i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 4

Responsabile Unico del procedimento

Il Dirigente di Settore competente, in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati tutti i compiti previsti dal D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. n 207/10 e s.m.i.

Art. 5

Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando i lavori siano stati

- individuati attraverso l'approvazione di un progetto.
2. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
 3. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i.. La esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta, impregiudicato il diritto della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 comma 3, del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse. Si ricorrerà a tale criterio tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
5. Nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
6. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
7. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forme previste dal regolamento dei contratti.
8. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile Unico del Procedimento.
9. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori eseguiti non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta

conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a. per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
 - b. in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
 - c. in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
4. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
5. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8 Post-informazione

L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Titolo II - LAVORI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

- A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali, edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori -- impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico -in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevedibili e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
- a) scavi;
 - b) demolizioni;
 - c) prove penetrometriche;
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno

- dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- G. Nei casi di manutenzione di opere impianti e beni immobili si può procedere mediante contratti con interventi a richiesta nei quali è definito il budget di spesa, l'elenco prezzi ed il tempo presunto di durata.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

2. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del RUP.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente,

seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento. Nei casi di lavori di manutenzione di opere, impianti e beni immobili si può procedere mediante contratti con interventi a richiesta, in questo caso il progetto conterrà, in luogo del computo metrico, la tipologia degli interventi più ricorrenti, il relativo elenco prezzi e l'importo di contratto.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 14

Modalità di gara

1. L'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa consultazione di almeno dieci operatori economici scelti a rotazione da una delle due classi dell'Albo in relazione all'importo ed alla categoria dei lavori qualora presenti in tale numero nell'Albo.
2. Un operatore non potrà essere invitato una seconda volta fino a quando tutti quelli iscritti per la medesima categoria non siano stati invitati almeno una volta.
3. La lettera di invito deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte. Nei casi di urgenza, motivata dal RUP nell'atto di indizione del cottimo fiduciario, il predetto termine può essere ridotto a 7 giorni.
4. L'avviso di cottimo sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito WEB del Comune.
5. All'atto di partecipazione alle gare le ditte iscritte all'Albo dovranno dichiarare la permanenza del possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione. Si procederà all'aggiudicazione definitiva dopo la verifica del possesso del requisito speciale di qualificazione e si procederà alla stipula del contratto dopo la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
6. In casi di comprovata necessità il RUP, dopo l'aggiudicazione definitiva, potrà disporre la consegna sotto riserve di legge nelle more della stipula del contratto.
7. Per la stipula dei contratti dei lavori in economia non si applicano le norme di cui all'art. 11

comma 10 del Codice dei Contratti.

8. Il responsabile della tenuta dell'Albo è incaricato di definire, per ogni affidamento mediante cottimo fiduciario, l'elenco delle ditte da invitare nel rispetto del principio della rotazione.
9. Le imprese che, benché regolarmente invitate, non concorrano all'affidamento di tre cottimi fiduciari consecutivi indetti dal Comune di Termini Imerese, senza valide e comprovate motivazioni, sono cancellate dall'albo.
10. Nelle more dell'istituzione dell'Albo la consultazione avverrà mediante indagini di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse pubblicato per almeno sette giorni sul sito informatico del Comune ed all'Albo Pretorio.

Art. 15

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata;
 - b) in base al prezzo più basso, quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.
2. Il responsabile unico del procedimento, tranne nei casi in cui per le caratteristiche dei lavori è necessario il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede alla scelta del contraente in base al prezzo più basso. Il responsabile del procedimento nella determinazione a contrarre, valutate le caratteristiche tecniche specifiche dei lavori, deve indicare se la Commissione aggiudicatrice dovrà essere composta ai sensi del comma 1 ovvero del comma 3 del successivo articolo 16.
3. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
4. Il responsabile del procedimento in caso di affidamento diretto ovvero l'ufficio contratti nelle altre ipotesi di affidamento disciplinate dal presente regolamento, procederà alla verifica dei requisiti generali di partecipazione solo nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 16

Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Ai fini dell'aggiudicazione dei lavori di cui al presente regolamento quando si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'appalto non riveste caratteristiche tecniche specifiche o non richiede competenze specifiche non rinvenibili all'interno dell'Ente, la valutazione è demandata ad una commissione aggiudicatrice, composta dal Dirigente del settore competente all'acquisizione del lavoro che la presiede, nonché da due componenti individuati, dal predetto dirigente, tra il personale del medesimo settore di cui uno assuma anche le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Nel caso di comprovata impossibilità del Dirigente competente, lo stesso può, eccezionalmente e motivatamente, con propria determinazione, nominare presidente della commissione aggiudicatrice un funzionario apicale del medesimo settore.

3. Nel caso in cui i lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rivestano caratteristiche tecniche specifiche o richiedano competenze specifiche i commissari diversi dal presidente sono nominati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 12 del DPRS n. 13/2012.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In ogni caso non può assumere la funzione di componente della Commissione aggiudicatrice il responsabile unico del procedimento.
5. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico.
6. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.
7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.

Art. 17 Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 18 Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione

del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 19

Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - j) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento il RUP ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione.
3. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.
5. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 20

Forma del contratto

1. Per i lavori di importo inferiore ad € 10.000,00 il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
2. Per i lavori di importo pari o superiore ad € 10.000,00 il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Art. 21

Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 22

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III - ALBO IMPRESE DI FIDUCIA

Art. 23

Istituzione Albo - Requisiti di ammissione

E' istituito l'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Termini Imerese per l'affidamento dei lavori in economia. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il Responsabile del Servizio gestione Opere Pubbliche del Settore.

Possono essere iscritte all'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Termini Imerese per l'affidamento dei lavori in economia le seguenti ditte:

- 1) Imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/03 e s.m.i.
- 2) Imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo non inferiore ad €. 150.000,00;
 - b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore ad €. 22.500,00;
 - c) Adeguata attrezzatura tecnica.

Le imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) possono eseguire lavori in economia fino ad €. 200.000,00 nell'ambito delle categorie di qualificazione per le quali richiedono l'iscrizione.

Le imprese iscritte alla C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, possono eseguire lavori fino ad €. 150.000,00 nell'ambito delle categorie per cui hanno chiesto l'iscrizione ed hanno dimostrato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) – importo dei lavori eseguiti - è dimostrato:

- per i lavori pubblici; da certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- per lavori privati: da certificati di esecuzione dei lavori rilasciati, in alternativa, dal direttore dei lavori o dal proprietario del bene su cui sono stati eseguiti i lavori o da dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa stessa con allegata la fattura a cui si riferiscono i lavori.

Tali dichiarazioni devono contenere almeno i seguenti dati:

- Impresa esecutrice (Nome ragione sociale, sede, Partita IVA);
- Dati del committente;
- Luogo di esecuzione dei lavori;
- Data di inizio e fine dei lavori;
- Oggetto dei lavori;
- Importo dei lavori IVA esclusa;
- Eventuale numero di concessione, autorizzazione edilizia, DIA ... etc.. etc.. dei lavori eseguiti.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b) – costo del personale dipendente - è dimostrato dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi delle imprese e da ogni altro atto o documentazione ufficiale atto a dimostrare il possesso del requisito.

Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera c) – adeguata attrezzatura tecnica – è dimostrato dall'elenco delle attrezzature in possesso dell'impresa. Il possesso di macchine operatrici è dimostrato dalla produzione di copia di atti, libretti, documentazione e contratti di nolo, leasing dei mezzi in possesso o in uso.

Art. 24
Formazione dell'Albo

1. La presentazione della istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Comune di Termini Imerese per l'affidamento dei lavori in economia può avvenire in qualunque momento nel corso dell'anno.
2. L'operatore economico nell'istanza di iscrizione dovrà espressamente precisare per quale categoria richiede l'iscrizione e dimostrare il possesso dei relativi requisiti speciali di qualificazione sopra menzionati.
3. Dopo la prima formazione dell'elenco, lo stesso è aggiornato nel mese di Ottobre di ogni anno, nel quale vengono prese in esame le istanze pervenute entro il 30 Settembre di ogni anno.
4. Dopo le verifiche sui requisiti di ammissione, la iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Comune di Termini Imerese per l'affidamento dei lavori in economia delle imprese valutate positivamente ha effetto dal primo Gennaio dell'anno successivo.
5. Poiché la istanza di iscrizione può essere inoltrata nel corso dell'anno in qualsiasi momento, tutti i requisiti di ammissione, in particolare quelli di cui all'art. 12, comma 1, punto 2) lettere a) e b), devono essere posseduti alla data del primo di Ottobre successivo alla presentazione dell'istanza di iscrizione. La prima formazione dell'elenco ed i successivi aggiornamenti saranno approvati con Delibera di Giunta Comunale su proposta del responsabile sopra indicato.

Art. 25
Struttura dell'Albo

L'albo delle imprese per l'affidamento dei lavori in economia è suddiviso in categorie e classi.

Le categorie dei lavori sono assimilate alle categoria di opere generali e specializzate dell'Allegato A del D.P.R. 5/10/10 n. 207.

L'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Termini Imerese per l'affidamento dei lavori in economia comprende 2 classi:

- Importo dei lavori fino a €. 150.000,00, comprendente gli operatori in possesso di SOA o di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Importo dei lavori oltre €. 150.000,00 e fino ad €. 200.000,00, comprendente gli operatori in possesso di SOA.

Art. 26
Iscrizione nell'elenco comunale

1) Per ottenere l'iscrizione all'elenco delle imprese per la esecuzione dei lavori in economia i richiedenti dovranno presentare istanza al Comune di Termini Imerese indicando per quale categoria o attività intendono essere iscritti, corredandola dei seguenti documenti e/o certificati secondo gli allegati predisposti dal responsabile.

1.a) Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) e certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità per l'esecuzione di lavori in economia fino ad €. 200.000,00;

1.b) Certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità per l'esecuzione di lavori in economia fino ad €. 150.000,00 corredata dalle dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 12, comma 1, punto 2.

2) Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.L.gs. n. 163/06 e s.m.i. di tutti i soggetti obbligati, come indicati nell'articolo stesso.

3) Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità per partecipazione a gare d'appalto, attestante la regolarità contributiva della impresa.

4) Le documentazioni, le certificazioni prodotte devono essere in originali o autenticate ai sensi di legge, come devono essere autenticate anche le firme sulle dichiarazioni.

Le predette certificazioni potranno essere sostituite da autodichiarazioni di certificazione ai sensi di legge.

Art. 27

Verifiche di ammissione all'iscrizione e periodiche

1. Il Comune prima di ammettere l'iscrizione all'elenco delle imprese, provvede alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione nonché alla richiesta delle informative prefettizie ai sensi di legge.
2. La iscrizione ha effetto permanente, tuttavia il Comune, allo scopo di mantenere aggiornato l'elenco delle imprese, ogni anno, provvede alla verifica del possesso dei requisiti generali ai fini della permanenza delle ditte nell'elenco.
3. Le imprese che non risultassero in possesso di qualcuno dei requisiti generali alle verifiche annuali o all'aggiudicazione sono sospesi o cancellati a secondo della gravità del requisito. Le imprese sospese possono essere riammesse qualora sia sanato il motivo che ne ha determinato l'esclusione.

Art. 28

Aggiornamento dell'elenco da parte delle imprese

Le imprese sono tenute a comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell'iscrizione.

In particolare le imprese sono tenute

- a) ad aggiornare le SOA scadute o variate;
- b) ad aggiornare costantemente i requisiti di ammissione di cui all'art. 12, comma 1, punto 2, lettera a) e b) al fine di mantenere i requisiti di ammissione all'albo;
- c) a comunicare la variazione di cariche sociali (amministratori, rappresentanti legali, direttori tecnici ... etc.. etc..., a seconda della composizione societaria);
- d) a comunicare le trasformazioni societarie, nonché le vendite, le acquisizioni o gli affitti di rami d'azienda.
- e) a comunicare la decadenza di qualunque dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dei soggetti obbligati in base all'organigramma societario; nel qual caso l'impresa sarà sospesa dall'albo fino alla rimozione della causa che ha determinato la perdita del requisito.

Art. 29

Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'elenco è sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedimento civile, penale, fiscale, amministrativo o di qualsiasi altra natura che implichi la perdita di uno o più dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i (la sospensione si applica a tutti i soggetti titolari di cariche societarie come previsto dai vari commi dell'art. 38 di cui in precedenza);
- b) siano scaduti i requisiti di qualificazione di cui all'art. 16, comma 2, lettera a);

c) siano scaduti i requisiti di qualificazione di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).

La procedura di sospensione è automatica nei casi di cui al punto b), c).

La procedura di sospensione di cui al punto a) è soggetta a preavviso scritto a cui, entro 10 giorni dalla ricezione, l'impresa interessata potrà controdedurre con le proprie argomentazioni.

Art. 30

Cancellazione dall'Albo

1. Si procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo nel caso di sentenza penale definitiva che implichi la perdita di uno o più dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. ed in caso di informative prefettizie di cui agli artt. 3 e 10 del DPR 3/06/98 n. 252.
2. La cancellazione dell'impresa dall'Albo è preceduta da contestazione scritta a cui, entro 10 giorni dalla ricezione, la ditta interessata potrà controdedurre con le proprie argomentazioni.

Art. 31

Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si richiamano le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, alla L.R. n. 12/2011 ed al DPRS n. 13/2012.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento comunale per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto approvato con deliberazione di C.C. n. 127 del 24.10.2005.
3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento si intendono non applicabili.